

Appalti

# Gare, illegittimo svelare i nomi dei concorrenti (anche con il sopralluogo)

Il Tar Marche ribadisce la centralità del principio di anonimato accogliendo il ricorso di un'impresa

di Elisa Carloni (\*)

30 Aprile 2025

Con la [sentenza n. 227 del 28 marzo 2025](#), la prima sezione del Tar per le Marche si è pronunciata sulla rilevanza e sulla portata del principio di anonimato dei concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica, offrendo l'occasione per riaffrontare le concrete implicazioni di tale principio nonché il tema della tutela della par condicio e della prevenzione degli accordi collusivi tra i potenziali concorrenti nelle fasi antecedenti la presentazione delle offerte, con particolare riferimento alla fase del sopralluogo obbligatorio.

Il principio dell'anonimato dei concorrenti rappresenta uno dei pilastri fondamentali delle procedure ad evidenza pubblica essendo volto a garantire la massima trasparenza, imparzialità e concorrenza tra gli operatori economici interessati all'aggiudicazione di contratti pubblici. L'applicabilità di tale principio, come evidenziato nella sentenza in commento, non è limitata alla fase di valutazione delle offerte ma riguarda un arco temporale ben più ampio, comprensivo della fase preliminare e propedeutica la presentazione delle medesime, ivi inclusa la relativa fase preparatoria.

## Il fatto

La vicenda trae origine da una procedura di gara aperta indetta dalla Regione Marche - Stazione unica appaltante Marche (Suam) - per l'affidamento del servizio di fornitura di energia e di manutenzione degli immobili e degli impianti per conto dell'Azienda ospedaliero Universitaria delle Marche, nell'ambito della quale era stata prevista l'effettuazione del sopralluogo tecnico obbligatorio, quale requisito di ammissione alla fase di presentazione dell'offerta.

In data 18 febbraio 2025, il dirigente del settore Suam adottava un decreto con il quale veniva prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, contestualmente reso noto mediante comunicazione cumulativa e diretta a tutti i potenziali concorrenti che avevano (già) effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio, prescritto dalla lex specialis di gara.

La società Siram, gestore uscente del servizio, impugnava tale provvedimento deducendo, tra gli altri motivi, la violazione del principio dell'anonimato dei concorrenti, in virtù dell'illegittima rivelazione dei nominativi degli operatori economici in concreto legittimati a presentare un'offerta.

## La decisione del Tar: principio di anonimato e sopralluogo obbligatorio

Con la pronuncia, il giudice marchigiano ha colto l'occasione per ribadire la centralità del principio dell'anonimato - a presidio del quale sono poste anche sanzioni penali - quale elemento imprescindibile delle procedure ad evidenza pubblica, la cui violazione è idonea a compromettere la regolarità dell'intera procedura, costituendo un vizio procedimentale avente «rilievo sostanziale».

In particolare, il Tar ha evidenziato come la conoscenza reciproca dell'identità degli altri operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo obbligatorio - e che, pertanto, sono i soli legittimati a presentare offerta - comporta la vanificazione della finalità stessa sottesa a tale principio che mira ad evitare l'instaurarsi di dinamiche collusive tra gli operatori economici.

Nel merito, il Tar ha ritenuto non assorbente il rilievo - sollevato dall'amministrazione resistente - secondo cui l'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 farebbe riferimento ai soli soggetti che hanno «già» presentato l'offerta posto che - in considerazione delle svariate modalità con cui può essere alterata la regolarità della competizione - l'anonimato deve essere garantito «anche, se non soprattutto, nella fase che precede la

formulazione delle offerte», dovendosi interpretare tale previsione normativa in senso ampio, attribuendo alla medesima contenuto sostanziale e non meramente formalistico.

Ciò, a maggior ragione, nei casi in cui la *lex specialis* di gara richieda l'effettuazione del sopralluogo come adempimento prodromico alla successiva presentazione dell'offerta - come nel caso di specie - trattandosi di previsione che, all'atto pratico, è idonea a cristallizzare la platea dei potenziali soggetti legittimati a presentare un'offerta ammessa in gara.

Per tali ragioni, il Tar ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa alla violazione del principio di anonimato, con conseguente annullamento del decreto con cui era stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte e della nota con la quale la Suam, comunicando ai concorrenti che avevano effettuato il sopralluogo obbligatorio la proroga del termine per la presentazione delle offerte, aveva (illegittimamente) reso noto l'elenco dei soggetti in concreto legittimati a presentare offerta. Al fine di ripristinare l'anonimato tra i concorrenti, il Tribunale ha disposto la riapertura dei termini per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio e la conseguente fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle offerte.

### **Partecipazione del gestore uscente ai sopralluoghi obbligatori**

Affermata la centralità del principio di anonimato, la decisione in commento ha offerto ai giudici marchigiani l'opportunità per riflettere altresì sulle conseguenze connesse alla presenza del gestore uscente nelle attività di sopralluogo obbligatorio, ove queste ultime debbano essere inderogabilmente eseguite con l'ausilio del medesimo, unico legittimato - come nel caso di specie - ad accedere, e dunque a consentire l'ispezione, dei locali in fase di sopralluogo.

In particolare, la sentenza ha posto l'accento sul fatto che la mera presenza del gestore uscente ai sopralluoghi degli altri concorrenti non rende, di per sé, illegittima la procedura di gara, dovendosi al contrario - come affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa richiamata dall'amministrazione resistente nei propri atti difensivi - distinguere la violazione del principio di anonimato da quei "vantaggi di fatto" di cui gode il gestore uscente (conoscenza dei dettagli dell'appalto, preventiva individuazione dei concorrenti, ecc.). Tali vantaggi sono considerati, infatti, "non eliminabili" e "non addebitabili" alla stazione appaltante, ferma la necessità che quest'ultima non li produca attivamente coinvolgendo, ad esempio, il gestore uscente nella redazione degli atti indittivi della procedura di gara o comunicando, in anticipo, i contenuti degli atti di gara medesimi. In sede di sopralluogo, è pertanto onere della stazione appaltante fare in modo che il rappresentante dell'operatore economico delegato all'effettuazione del sopralluogo non comunichi la propria identità al gestore uscente e che, una volta terminati i sopralluoghi, non vengano rivelati i nominativi delle imprese che li hanno svolti.

Nel caso concreto, il principio dell'anonimato non è stato violato in virtù della presenza del gestore uscente ai sopralluoghi obbligatori che non ha, di fatto, beneficiato di alcun vantaggio illegittimamente acquisito in tale sede, ma da un comportamento attivo della stazione appaltante che, comunicando la proroga del termine a tutti i soggetti che avevano partecipato al sopralluogo obbligatorio mediante un'unica nota generalizzata (in luogo di singole comunicazioni), ha - come detto - reso pubblica la platea dei soggetti legittimati a presentare offerta, con ciò violando il principio in argomento.

### **Conclusioni**

Seppur riguardante un caso piuttosto specifico, la pronuncia in commento si pone nel solco di una giurisprudenza che mira a preservare, con sempre maggiore attenzione, i principi di derivazione europea di par condicio e trasparenza nelle procedure di evidenza pubblica: in tali termini, la tutela dell'anonimato non deve considerarsi un mero orpello formale rappresentando, al contrario, uno strumento fondamentale per contenere il rischio di accordi collusivi tra i concorrenti e di distorsioni del mercato.

La sentenza in commento offre un pratico monito per le Stazioni Appaltanti contro prassi che, anche se prive di concreti intenti collusivi e distorsivi, potrebbero, in astratto, alterare gli equilibri concorrenziali e la genuinità dei confronti competitivi.

(\*) *Bertacco Recla & Partners*

---

Il Sole 24 ORE aderisce a  **The Trust Project**

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [<https://ntplusentilocaliedilizia.ilssole24ore.com>]

Il Sole  
**24 ORE**